ALLEGATO XXXVI – Istruzioni per la compilazione dei modelli d'informativa sulle attività vincolate

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 443 del regolamento (UE) n. 575/2013 («CRR»)[[1]](#footnote-1) seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare i modelli da EU AE1 a EU AE4 di cui all'allegato XXXV delle soluzioni IT dell'ABE.
2. Ai fini dei modelli d'informativa sulle attività vincolate, si applica la definizione di gravame di cui al punto 1.7 dell'allegato XVII (istruzioni relative ai modelli per le segnalazioni riguardanti le attività vincolate) del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014[[2]](#footnote-2) della Commissione.
3. Gli enti pubblicano gli elementi di cui ai modelli EU AE1, EU AE2 ed EU AE3 nello stesso modo in cui sono segnalati conformemente all'allegato XVI (modelli per le segnalazioni riguardanti le attività vincolate) del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, salvo diversamente specificato in tali tabelle.
4. Gli elementi di cui al punto 3 sono indicati utilizzando i valori mediani. I valori mediani corrispondono alle mediane trimestrali mobili relative agli ultimi dodici mesi e sono determinati per interpolazione.
5. Quando le informazioni vengono pubblicate su base consolidata, l'ambito di consolidamento applicabile è l'ambito del consolidamento prudenziale di cui alla parte uno, titolo II, capo 2, sezione 2, del CRR.
6. Gli indicatori della qualità delle attività per tipologia di attività nelle colonne C030, C050, C080 e C100 del modello EU AE1 e per tipologia di garanzie reali ricevute e di titoli di debito emessi, comprese le obbligazioni garantite e le cartolarizzazioni, nelle colonne C030 e C060 del modello EU AE2, si applicano solo agli enti creditizi che soddisfano una delle seguenti condizioni:

|  |  |
| --- | --- |
| a) | il totale delle loro attività, calcolato in conformità del punto 1.6, paragrafo 10, dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, ammonta a oltre 30 miliardi di EUR; |

|  |  |
| --- | --- |
| b) | il loro livello di attività vincolate, calcolato in conformità del punto 1.6, paragrafo 9, dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, è superiore al 15 %. |

**Modello EU AE1: attività vincolate e non vincolate**

1. Gli enti compilano il modello EU AE1 di cui all'allegato XXXV del presente regolamento di esecuzione seguendo le istruzioni riportate di seguito.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| 010 | Attività dell'ente che pubblica l'informativa  Principio contabile internazionale (IAS) n. 1, punto 9, lettera a), guida applicativa (IG) 6, nel caso di enti che applicano gli IFRS.  Totale delle attività dell'ente rilevate in bilancio, ad eccezione dei titoli di debito di propria emissione e degli strumenti rappresentativi di capitale propri quando i principi contabili applicabili ne consentono la rilevazione in bilancio.  Il valore indicato in questa riga è la mediana delle somme dei quattro valori di fine periodo trimestrali degli ultimi dodici mesi per le righe 030, 040 e 120. |
| 030 | Strumenti rappresentativi di capitale  I valori mediani degli strumenti rappresentativi di capitale secondo la definizione dei principi contabili applicabili (IAS 32.1 nel caso di enti che applicano gli IFRS), ad eccezione degli strumenti rappresentativi di capitale propri quando i principi contabili applicabili ne consentono la rilevazione in bilancio. |
| 040 | Titoli di debito  I valori mediani degli strumenti di debito detenuti dall'ente emessi in forma di titoli che non sono prestiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea ("regolamento BSI della BCE")[[3]](#footnote-3), ad eccezione dei titoli di debito propri quando i principi contabili applicabili ne consentono la rilevazione in bilancio. |
| 050 | Di cui obbligazioni garantite  Il valore mediano dei titoli di debito detenuti dall'ente che sono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE[[4]](#footnote-4), abbiano essi la forma giuridica del titolo o no. |
| 060 | Di cui cartolarizzazioni  Valori mediani dei titoli di debito detenuti dall'ente che costituiscono posizioni verso la cartolarizzazione come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 62, del CRR. |
| 070 | Di cui emessi da amministrazioni pubbliche  Valori mediani dei titoli di debito detenuti dall'ente emessi da amministrazioni pubbliche. |
| 080 | Di cui emessi da società finanziarie  Valori mediani dei titoli di debito detenuti dall'ente emessi da enti creditizi come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del CRR e da altre società finanziarie.  Le altre società finanziarie sono tutte le società e le quasi-società finanziarie diverse dagli enti creditizi, come le imprese di investimento, i fondi di investimento, le imprese di assicurazione, i fondi pensione, gli organismi di investimento collettivo e le stanze di compensazione, nonché gli altri intermediari finanziari, gli ausiliari finanziari, le istituzioni finanziarie captive e i prestatori di fondi. |
| 090 | Di cui emessi da società non finanziarie  Valori mediani dei titoli di debito detenuti dall'ente emessi da società e quasi-società non impegnate nella fornitura di servizi di intermediazione finanziaria ma la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni e servizi non finanziari destinabili alla vendita in conformità del regolamento BSI della BCE. |
| 120 | Altre attività  Il valore mediano delle altre attività dell'ente rilevate in bilancio oltre a quelle indicate nelle precedenti righe ed esclusi i titoli di debito propri e gli strumenti rappresentativi di capitale propri non eliminabili contabilmente dal bilancio dell'ente che non applica gli IFRS.  In tal caso, gli strumenti di debito propri sono indicati nella riga 240 del modello EU AE2, mentre gli strumenti rappresentativi di capitale propri sono esclusi dall'informativa sulle attività vincolate.  Le altre attività comprendono il contante disponibile (le banconote e le monete nazionali ed estere in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti), i finanziamenti a vista (IAS 1, punto 54, lettera i), per gli enti che applicano gli IFRS), inclusi i saldi esigibili su richiesta presso banche centrali e altri enti. Le altre attività comprendono anche i prestiti e le anticipazioni diversi dai finanziamenti a vista, ossia gli strumenti di debito detenuti dagli enti che non sono titoli, diversi dai saldi ottenibili a richiesta, compresi i prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale quali definiti nell'allegato V, parte 2, punto 86, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.  Le altre attività possono comprendere anche attività immateriali, tra cui avviamento, attività fiscali differite, immobili, impianti e altre immobilizzazioni, derivati, contratti di vendita con patto di riacquisto passivo e crediti su prestiti di azioni.  Nel caso in cui le attività sottostanti e le attività dell'aggregato di cartolarizzazioni mantenute e obbligazioni garantite mantenute siano finanziamenti a vista o prestiti e anticipazioni esclusi i finanziamenti a vista, esse sono incluse in questa riga. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di colonna** | **Spiegazione** |
| 010 | Valore contabile delle attività vincolate  Il valore mediano del valore contabile delle attività detenute dall'ente e vincolate.  Il valore contabile è l'importo da iscrivere all'attivo dello stato patrimoniale.  Per ciascuna classe di attività, il valore contabile indicato è il valore mediano dei diversi valori contabili indicati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana. |
| 030 | Di cui EHQLA ed HQLA nozionalmente ammissibili  Il valore mediano del valore contabile delle attività vincolate che sono nozionalmente ammissibili alla qualifica di attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) e di attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevata (HQLA).  Ai fini del presente regolamento, le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili sono le attività elencate agli articoli 10, 11, 12, 13, 15 e 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione[[5]](#footnote-5) e che soddisferebbero i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, se non fosse per il loro status di attività vincolate ai sensi dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. Le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili soddisfano anche i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Il valore contabile delle EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e delle HQLA vincolate nozionalmente ammissibili è il valore contabile prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.  Per ciascuna classe di attività, il valore contabile indicato è il valore mediano dei diversi valori contabili indicati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana. |
| 040 | Fair value (valore equo) delle attività vincolate  Valore mediano del valore equo dei titoli di debito detenuti dall'ente che pubblica l'informativa che sono vincolati conformemente alla definizione di attività vincolate.  Il valore equo dello strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (cfr. l'IFRS 13 Valutazione del fair value e l'articolo 8 della direttiva 2013/34/UE[[6]](#footnote-6) per gli enti che non applicano gli IFRS).  Per ciascuna classe di attività, il valore equo indicato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana. |
| 050 | Di cui EHQLA ed HQLA nozionalmente ammissibili  Il valore mediano del valore equo delle attività vincolate che sono nozionalmente ammissibili alla qualifica di EHQLA e HQLA. Ai fini del presente regolamento, le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili sono le attività elencate agli articoli 10, 11, 12, 13, 15 e 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e che soddisferebbero i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, se non fosse per il loro status di attività vincolate ai sensi dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. Le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili soddisfano anche i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Il valore equo delle EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e delle HQLA vincolate nozionalmente ammissibili è il valore equo prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.  Per ciascuna classe di attività, il valore equo indicato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana. |
| 060 | Valore contabile delle attività non vincolate  Il valore mediano del valore contabile delle attività detenute dall'ente che sono non vincolate conformemente alla definizione di attività non vincolate. Il valore contabile è l'importo iscritto all'attivo dello stato patrimoniale.  Per ciascuna classe di attività, il valore contabile indicato è il valore mediano dei diversi valori contabili indicati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana. |
| 080 | Di cui EHQLA e HQLA  Il valore mediano del valore contabile delle EHQLA e delle HQLA non vincolate di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 15 e 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e che soddisfano i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, e i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 dello stesso regolamento delegato. Il valore contabile delle EHQLA e delle HQLA è il valore contabile prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.  Per ciascuna classe di attività, il valore contabile indicato è il valore mediano dei diversi valori contabili indicati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana. |
| 090 | Fair value (valore equo) delle attività non vincolate  Il valore mediano del valore equo dei titoli di debito detenuti dall'ente che sono non vincolati. Il valore equo dello strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Cfr. l'IFRS 13 Valutazione del fair value e l'articolo 8 della direttiva 2013/34/UE).  Per ciascuna classe di attività, il valore equo indicato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana. |
| 100 | Di cui EHQLA e HQLA  Il valore mediano del valore equo delle EHQLA e delle HQLA non vincolate di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 15 e 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e che soddisfano i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, e i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 dello stesso regolamento delegato. Il valore equo delle EHQLA e delle HQLA è il valore equo prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.  Per ciascuna classe di attività, il valore equo indicato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana. |

**Modello EU AE2: garanzie reali ricevute e titoli di debito di propria emissione**

1. Gli enti compilano il modello EU AE2 di cui all'allegato XXXV del presente regolamento di esecuzione seguendo le istruzioni riportate di seguito.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| 130 | Garanzie reali ricevute dall'ente che pubblica l'informativa  Tutte le classi di garanzie reali ricevute dall'ente. Tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito sono indicati in questa riga. Il totale delle garanzie reali ricevute dall'ente è la mediana delle somme dei quattro valori di fine periodo trimestrali dei precedenti dodici mesi delle righe da 140 a 160, 220 e 230. |
| 140 | Finanziamenti a vista  Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i finanziamenti a vista è indicato in questa riga (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 120 del modello EU AE1). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito. |
| 150 | Strumenti rappresentativi di capitale  Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi gli strumenti rappresentativi di capitale (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 030 del modello EU AE1). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito. |
| 160 | Titoli di debito  Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i titoli di debito (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 040 del modello EU AE1). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito. |
| 170 | Di cui obbligazioni garantite  Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente comprese le obbligazioni garantite (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 050 del modello EU AE1). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito. |
| 180 | Di cui cartolarizzazioni  Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i titoli garantiti da attività (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 060 del modello EU AE1). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito. |
| 190 | Di cui emessi da amministrazioni pubbliche  Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i titoli di debito emessi da amministrazioni pubbliche (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 070 del modello EU AE1). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito. |
| 200 | Di cui emessi da società finanziarie  Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i titoli di debito emessi da società finanziarie (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 080 del modello EU AE1). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito. |
| 210 | Di cui emessi da società non finanziarie  Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i titoli di debito emessi da società non finanziarie (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 090 del modello EU AE1). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito. |
| 220 | Prestiti e anticipazioni diversi dai finanziamenti a vista  Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i prestiti e le anticipazioni diversi dai finanziamenti a vista (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 120 del modello EU AE1). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito. |
| 230 | Altre garanzie reali ricevute  Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente comprese altre attività (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 120 del modello EU AE1). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito. |
| 240 | Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite o cartolarizzazioni proprie  Il valore mediano dei titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite o cartolarizzazioni proprie. Dato che, secondo lo IAS 39, punto 42, i titoli di debito di propria emissione mantenuti o riacquistati, per gli enti che applicano gli IFRS, determinano una diminuzione delle passività finanziarie collegate, questi titoli non sono inclusi nella categoria di attività dell'ente che pubblica l'informativa. Sono indicati in questa riga i titoli di debito propri non eliminabili contabilmente dal bilancio dell'ente che non applica gli IFRS. |
| 241 | Obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione non ancora costituite in garanzia  Il valore mediano delle obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente che pubblica l'informativa e non vincolate.  Al fine di evitare un doppio conteggio, per le obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione mantenute dall'ente che pubblica l'informativa vale la regola seguente:   1. a) se i titoli sono costituiti in garanzia, l'importo dell'aggregato di copertura/delle attività sottostanti ad essi relativi è riportato nel modello EU AE1 come attività vincolata. La fonte di finanziamento (funding) in caso di costituzione in garanzia delle proprie obbligazioni garantite e cartolarizzazioni è la nuova operazione in cui i titoli sono costituiti in garanzia (finanziamento della banca centrale o altro finanziamento garantito) e non l'emissione originaria delle obbligazioni garantite o cartolarizzazioni;   b) se i titoli non sono ancora costituiti in garanzia, l'importo dell'aggregato di copertura/delle attività sottostanti ad essi relativi è riportato nel modello EU AE1 come attività non vincolata. |
| 250 | Totale delle garanzie reali ricevute e dei titoli di debito di propria emissione  Tutte le classi di garanzie reali ricevute dall'ente e tutti i titoli di debito di propria emissione mantenuti dall'ente che non sono obbligazioni garantite o cartolarizzazioni di propria emissione.  Il contenuto di questa riga è la somma dei valori mediani della riga 010 del modello EU AE1 e delle righe 130 e 240 del modello EU AE2. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di colonna** | **Spiegazione** |
| 010 | Valore equo delle garanzie reali ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolati  La mediana del valore equo delle garanzie reali ricevute, anche in operazioni di assunzione di titoli in prestito, o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente che sono vincolati ai sensi dell'articolo 100 del CRR.  Il valore equo di uno strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (cfr. IFRS 13 Valutazione del fair value per gli enti che applicano gli IFRS). Per ogni elemento delle garanzie reali, il valore equo indicato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana. |
| 030 | Di cui EHQLA ed HQLA nozionalmente ammissibili  Il valore mediano del valore equo delle garanzie reali ricevute vincolate, anche in operazioni di assunzione di titoli in prestito, o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente che sono nozionalmente ammissibili alla qualifica di EHQLA e HQLA. Ai fini del presente regolamento, le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili sono elementi delle garanzie reali ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 15 e 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e che soddisferebbero i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, se non fosse per il loro status di attività vincolate ai sensi dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. Le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili soddisfano anche i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Il valore equo delle EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e delle HQLA vincolate nozionalmente ammissibili è il valore equo prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.  Per ogni elemento delle garanzie reali, il valore equo indicato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana. |
| 040 | Valore equo delle garanzie reali ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolabili  La mediana del valore equo delle garanzie reali ricevute dall'ente, anche in operazioni di assunzione di titoli in prestito, che non sono vincolate ma sono vincolabili, in quanto l'ente è autorizzato a venderle o a ricostituirle in garanzia senza che il loro proprietario sia in stato di default. È compreso il valore equo dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e posizioni verso la cartolarizzazione, che non sono vincolati ma sono vincolabili. Per ogni elemento delle garanzie reali, il valore equo indicato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana. |
| 060 | Di cui EHQLA e HQLA  Il valore mediano del valore equo delle garanzie reali non vincolate ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente, diversi da obbligazioni garantite o posizioni verso la cartolarizzazione, che sono vincolabili e che sono qualificati come EHQLA e HQLA a norma degli articoli 10, 11, 12, 13, 15 e 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e che soddisfano i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, e i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 dello stesso regolamento delegato.  Il valore equo delle EHQLA e delle HQLA è il valore equo prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. |

**Modello EU AE3: fonti di gravame**

1. Gli enti compilano il modello EU AE3 di cui all'allegato XXXV del presente regolamento di esecuzione seguendo le istruzioni riportate di seguito.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| 010 | Valore contabile delle passività finanziarie selezionate  Il valore mediano della voce "Valore contabile delle passività finanziarie selezionate" dell'ente, nella misura in cui la passività comporti per l'ente un gravame sulle attività. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di colonna** | **Spiegazione** |
| 010 | Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito  I valori mediani delle passività corrispondenti, delle passività potenziali (impegni all'erogazione di prestiti ricevuti e garanzie finanziarie ricevute) o dei titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante, nella misura in cui l'operazione comporti per l'ente un gravame sulle attività.  Le passività finanziarie sono indicate al valore contabile; le passività potenziali sono indicate al valore nominale; i titoli concessi in prestito senza copertura di garanzia in contante sono indicati al valore equo.  Il valore equo indicato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana.  Sono incluse le passività senza finanziamento (funding) associato, quali ad esempio i derivati. |
| 030 | Attività, garanzie reali ricevute e titoli di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, vincolati  L'importo di attività, garanzie reali ricevute e titoli di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, che sono vincolati in conseguenza di una delle diverse operazioni indicate.  Per coerenza con i criteri applicati ai modelli EU AE1 ed EU AE2, le attività dell'ente iscritte in bilancio sono indicate al valore mediano del loro valore contabile, mentre le garanzie reali ricevute riutilizzate e i titoli di propria emissione vincolati diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni sono indicati al valore mediano del loro valore equo.  Il valore equo indicato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo d'informativa considerato per il calcolo della mediana.  Sono incluse anche le attività vincolate senza passività corrispondenti. |

**Tabella EU AE4: informazioni descrittive di accompagnamento**

1. Gli enti compilano la tabella EU AE4 di cui all'allegato XXXV del presente regolamento di esecuzione seguendo le istruzioni riportate di seguito.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| a | Informazioni descrittive generali relative ai gravami sulle attività, che comprendano:   1. la spiegazione di eventuali differenze tra l'ambito di consolidamento regolamentare usato ai fini dell'informativa sulle attività vincolate e l'ambito utilizzato per l'applicazione dei requisiti di liquidità su base consolidata conformemente alla parte due, titolo I, capo 2, del CRR, utilizzato per definire l'ammissibilità delle EHQLA e HQLA; 2. la spiegazione di eventuali differenze tra, da un lato, le attività costituite in garanzia e trasferite a norma della disciplina contabile applicabile e così come applicata dall'ente e, dall'altro, le attività vincolate e l'indicazione di eventuali disparità di trattamento delle operazioni, come nel caso in cui alcune operazioni siano ritenute causa di costituzione in garanzia o di trasferimento di attività, ma non di gravami sulle attività, o viceversa; 3. il valore dell'esposizione utilizzato ai fini dell'informativa e il modo in cui sono stati calcolati i valori mediani. |
| b | Informazioni descrittive relative all'impatto del modello aziendale dell'ente sul suo livello di gravami e all'importanza dei gravami in relazione al modello di finanziamento (funding) dell'ente, che comprendano:   1. le principali fonti e tipi di gravame, specificando, se del caso, i gravami dovuti ad attività significative concernenti derivati, prestito di titoli, contratti di vendita con patto di riacquisto, emissione di obbligazioni garantite e cartolarizzazioni; 2. la struttura dei gravami tra i soggetti all'interno di un gruppo, in particolare se il livello di gravami del gruppo consolidato deriva da particolari soggetti e se vi sono gravami significativi infragruppo; 3. informazioni sull'eccesso di garanzia reale, in particolare per quanto riguarda le obbligazioni garantite e le cartolarizzazioni, e l'incidenza dell'eccesso di garanzia reale sui livelli di gravami; 4. ulteriori informazioni sui gravami sulle attività, le garanzie reali e gli elementi fuori bilancio e sulle fonti di gravame in qualsiasi valuta significativa diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni di cui all'articolo 415, paragrafo 2, del CRR; 5. una descrizione generale della quota degli elementi che figurano nella colonna 060 «Valore contabile delle attività non vincolate» del modello EU AE1, che l'ente non riterrebbe vincolabili nel corso normale della sua attività (ad esempio attività immateriali, tra cui avviamento, attività fiscali differite, immobili, impianti e altre immobilizzazioni, derivati, contratto di vendita con patto di riacquisto passivo e crediti su prestiti di azioni); 6. l'importo delle attività sottostanti e delle attività dell'aggregato di copertura di cartolarizzazioni mantenute e obbligazioni garantite mantenute, e se tali attività sottostanti e attività dell'aggregato di copertura sono vincolate o non vincolate, nonché l'importo delle relative cartolarizzazioni mantenute e obbligazioni garantite mantenute; 7. se pertinente per spiegare l'impatto del modello aziendale sul livello di gravami, maggiori informazioni (se del caso anche di carattere quantitativo) per ciascuno dei seguenti elementi: 8. l'importo e la tipologia delle attività vincolate e non vincolate incluse nella riga 120 del modello EU AE1; 9. l'importo e la tipologia delle attività vincolate e degli elementi fuori bilancio inclusi nella riga 010 del modello EU AE3 che non sono associati a passività; 10. se del caso nel contesto dell'utilizzo dei gravami in relazione al modello aziendale, informazioni aggiuntive sulla ripartizione delle seguenti righe dei modelli EU AE1, EU AE2 ed EU AE3: 11. riga 120 del modello EU AE1 - "Altre attività"; 12. riga 230 del modello EU AE2 - "Altre garanzie reali ricevute"; 13. riga 010 del modello EU AE3 - "Valore contabile delle passività finanziarie selezionate" (soprattutto se una parte dei gravami sulle attività è associata a passività e un'altra parte non lo è). |

1. Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623 ([GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2013:176:TOC)); [Regolamento - EU - 2024/1623 - IT - EUR-Lex (europa.eu)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202401623)). [↑](#footnote-ref-1)
2. Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1). [↑](#footnote-ref-2)
3. Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1). [↑](#footnote-ref-3)
4. Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32). [↑](#footnote-ref-4)
5. Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1). [↑](#footnote-ref-5)
6. Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19). [↑](#footnote-ref-6)